



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 506 DEL 17/07/2025

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025 - CUP: E37H25000490001 - CIG B6EA5E4556 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 A FAVORE DELLE DITTE BORDIN SRL E SEGNALETICA NOVARESE SRL

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- la determinazione dirigenziale 22/05/2025, n. 359, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il livello progettuale ex art.41, commi 5 e 8 del D.lgs n. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, relativa al progetto esecutivo, riferito ai lavori *de quibus*, approvazione finalizzata anche alla richiesta di un finanziamento, mediante contratto di mutuo da stipularsi con Cassa DD.PP. Spa;
- la determinazione dirigenziale 23/05/2025, n. 364 , efficace ai sensi di legge, con la quale è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c); tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati

attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;

- La determinazione dirigenziale 27/06/2025 n. 465, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla ditta IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede in Legnano (MI) Via Novara, 142 - CF/P.IVA 00936150150 - con un ribasso unico percentuale del 10,890% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.572.099,43 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 153.255,62 ed euro 26.801,04, oltre ad IVA al 22%;
- le richieste di subappalto trasmesse dalla ditta affidataria in data 15/07/2025 – Protocollo Generale n. 51718 e n. 51905- per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG3: *cantierizzazioni, scarifiche/demolizioni, fresature, scavi, posa tubazioni e manufatti, cordonature, posa conglomerati bituminosi, opere edili, opere complementari*; per un importo contrattuale pari a €. 270.000,00 di cui €. 8.000,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa BORDIN SRL con sede in Fagnano Olona (VA), Via D. Alighieri n. 263 – Codice Fiscale e P. Iva: 00840420129 e in data 15/07/2025 – Protocollo Generale n. 51905 - per opere riferite alla categoria d'appalto OS 10: *segnaletica stradale non luminosa*; per un importo contrattuale pari a €. 25.000,00 di cui €. 750,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa SEGNALETICA NOVARESE SRL con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia n. 44 – Codice Fiscale e P. Iva: 03335870121 - allegate parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 16/07/2025 recante il numero 3526, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 23/05/2025, n. 364 , efficace ai sensi di legge, è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c); tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
- con determinazione dirigenziale 27/06/2025 n. 465, efficace ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla ditta IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede in Legnano (MI) Via Novara, 142 - CF/P.IVA 00936150150 - con un ribasso unico percentuale del 10,890% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.572.099,43 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 153.255,62 ed euro 26.801,04, oltre ad IVA al 22%;

Considerato che:

- con comunicazioni in data 15/07/2025 – Protocollo Generale n. 51718 e n. 51905, allegate parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), presentate dalla ditta IMPRESA GUERINI E C. S.R.L., aggiudicataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, parte delle lavorazioni consistenti in opere riferite alla categoria appalto prevalente OG3: *cantierizzazioni, scarifiche/demolizioni, fresature, scavi, posa tubazioni e manufatti, cordonature, posa*

- conglomerati bituminosi, opere edili, opere complementari*; per un importo contrattuale pari a €. 270.000,00 di cui €. 8.000,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa BORDIN SRL con sede in Fagnano Olona (VA), Via D. Alighieri n. 38263 – Codice Fiscale e P. Iva: 00840420129 e opere riferite alla categoria d'appalto OS 10: *segnaletica stradale non luminosa*; per un importo contrattuale pari a €. 25.000,00 di cui €. 750,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa SEGNALETICA NOVARESE SRL con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia n. 44 – Codice Fiscale e P. Iva: 03335870121;
- l'art. 119 del D.lgs. d.lgs. n.36/2023, e l'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - ai fini di quanto sopra indicato, tali affidamenti in subappalto vanno autorizzati con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art. 47 "Disciplina del subappalto" del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - l'impresa aggiudicataria della commessa, nella richiesta di autorizzazione ai subappalti, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con note acquisite al protocollo in data 15/07/2025 – Protocollo Generale n. 51718 e n. 51905, allegate parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
 - il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alle ditte proposte e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
 - risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione ai subappalti in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
 - non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto le ditte proposte come subappaltatrici hanno dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
 - questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione ai subappalti, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di cui sopra non risultasse positiva;
 - è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
 - non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
 - la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis,

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2026/2027.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG3 opere stradali per un importo contrattuale pari a €. 270.000,00 di cui €. 8.000,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa BORDIN SRL con sede in Fagnano Olona (VA), Via D. Alighieri n. 263 – Codice Fiscale e P. Iva: 00840420129 e opere riferite alla categoria d'appalto OS 10: *segnaletica stradale non luminosa*; per un importo contrattuale pari a €. 25.000,00 di cui €. 750,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa SEGNALETICA NOVARESE SRL con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia n. 44 – Codice Fiscale e P. Iva: 03335870121, allegate parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito dei subappalti richiesti non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di dare atto, in particolare, che il contraente principale e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere dei subappaltatori, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;
- di prevedere che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori, cottimisti e/o fornitori dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti esclusivamente alle ditte subappaltatrici, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto in applicazione alla dichiarazione di rinuncia inserita nel contratto di subappalto all'art. 9;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento, il quale avverrà subordinatamente all'acquisizione della documentazione elencata all'art. 2.14, del Capitolato Speciale d'Appalto;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni, oggetto di appalto, che verranno eseguite dall'affidatario direttamente oppure, su richiesta dell'affidatario, mediante subappaltatori idoneamente qualificati e autorizzati alla Stazione appaltante non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. subappalto a cascata*);
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG3 opere stradali per un importo contrattuale pari a €. 270.000,00 di cui €. 8.000,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa BORDIN SRL con sede in Fagnano Olona (VA), Via D. Alighieri n. 263 – Codice Fiscale e P. Iva: 00840420129 e opere riferite alla categoria d'appalto OS 10: *segnaletica stradale non luminosa*; per un importo contrattuale pari a €. 25.000,00 di cui €. 750,00 per oneri per la sicurezza a favore dell'impresa SEGNALETICA NOVARESE SRL con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Varallo Pombia n. 44 – Codice Fiscale e P. Iva: 03335870121, allegate parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A), nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto;
2. **di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera, a seguito dei subappalti richiesti non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di dare atto**, in particolare, che il contraente principale e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
5. **di dare atto** altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
6. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;

7. **di prevedere** che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori, cottimisti e/o fornitori dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti esclusivamente alle ditte subappaltatrici, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto in applicazione alla dichiarazione di rinuncia inserita nel contratto di subappalto;
8. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento, il quale avverrà subordinatamente all'acquisizione della documentazione elencata all'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni, oggetto di appalto, che verranno eseguite dall'affidatario direttamente oppure, su richiesta dell'affidatario, mediante subappaltatori idoneamente qualificati e autorizzati alla Stazione appaltante non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. subappalto a cascata*);
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

- A) - Richieste autorizzazione al subappalto in data 15/07/2025 – Protocollo Generale n. 51718 e n. 51905.

CT/AV/GB_BORDIN – SEGNALETICA NOVARESE – manutenzione straordinaria strade

Gallarate, 17/07/2025

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)